



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA Ufficio III - Personale della Scuola

ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

Il giorno 26 febbraio 2014 in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,

TRA

la delegazione di parte pubblica

Е

la delegazione di parte sindacale

PREMESSO

che in data **4 novembre 2013** è stato sottoscritto il Contratto Integrativo regionale (C.I.R.) concernente i criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23.8.1988 e dall'art. 4, comma 3 del CCNL comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;

che risulta necessario modificare parzialmente ed integrare il citato contratto integrativo, limitatamente ai permessi da fruire nel corso dell'anno solare 2014, in quanto:

- 1) le seguenti categorie di docenti, in applicazione del comma 3 dell'art. 64 del vigente CCNL comparto scuola, hanno diritto a fruire dei permessi a prescindere dal contingente del 3% definito per ogni istituzione scolastica e a livello provinciale:
- a) docenti di ruolo, appartenenti a classi di concorso con esubero di personale, che frequenteranno i corsi di riconversione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno ad alunni disabili (lettera a. art. 4 CIR):
- b) docenti di scuola primaria che frequenteranno i corsi di formazione di lingua inglese (lettera d. art. 4 CIR);
- c) docenti di scuola secondaria di secondo grado ammessi ai corsi con metodologia CLIL (lettera e. art.4 CIR):
- 2) la complessa attività legata all'organizzazione dei corsi PAS percorsi abilitanti speciali previsti dal D.M. n. 58 del 25 luglio 2013, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nei vari ordini e gradi di scuola, indicati alla lettera g. dell'art. 4, ha comportato l'avvio delle attività didattiche presso le Università e Istituzioni AFAM in data successiva al 1° gennaio 2014, determinando l'impossibilità, per le istituzioni scolastiche, di concedere i permessi entro il 31 dicembre 2013 a tali aspiranti e agli altri docenti che seguono nelle graduatorie formulate secondo l'ordine di priorità indicato dall'art. 4 del CIR;
- 3) che la concessione dei permessi, nella misura massima individuale di 150 pro capite, a tutti gli aspiranti PAS, comporterebbe il superamento del contingente regionale del 3% del personale in servizio, impedendo altresì la concessione dei permessi, oltre che agli stessi aspiranti PAS, anche alle altre categorie di docenti indicate dall'art. 4 del CIR;

4)che risulta pertanto necessario, al fine di conciliare le esigenze delle diverse categorie di richiedenti, senza tuttavia superare il contingente regionale del 3% previsto dalla normativa vigente, ridurre il monte ore da concedere agli aspiranti PAS, da 150 a 75 pro capite;

VIENE SOTTOSCRITTO

in data 26 febbraio 2014, per i motivi indicati in premessa, e limitatamente ai permessi relativi all'anno solare 2014, il presente Accordo integrativo al Contratto Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sottoscritto il 4 novembre 2013.

Art. 1

Le seguenti categorie di docenti hanno diritto a fruire dei permessi a prescindere dal contingente del 3% definito per ogni istituzione scolastica e a livello provinciale:

- a) docenti di ruolo, appartenenti a classi di concorso con esubero di personale, che frequenteranno i corsi di riconversione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno ad alunni disabili (lettera a.. art. 4 CIR);
- b) docenti di scuola primaria che frequenteranno i corsi di formazione di lingua inglese, indicati alla lettera d. art. 4 CIR);
- c) docenti di scuola secondaria di secondo grado ammessi ai corsi con metodologia CLIL (lettera e. art.4 CIR);

Pertanto, per i predetti insegnanti, si applica il comma 3 dell'art. 64 del vigente CCNL comparto scuola.

Art. 2

Ai docenti indicati alla lettera g. dell'art. 4 del CIR (docenti ammessi alla frequenza dei corsi PAS per l'a.a. 2013/14) saranno concesse, per l'anno solare 2014, fino ad un massimo di 75 ore pro capite.

L' art. 10 del CIR è pertanto integrato con la seguente voce: "fino ad un massimo di 75 ore individuali, o in proporzione per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno 2014 e con orario inferiore a cattedra, per l'anno 2014, ai docenti ammessi alla frequenza dei percorsi PAS per l'a.a. 2013/14".

Art. 3

Per quanto non riportato nel presente accordo si rinvia al CIR sottoscritto in data 4 novembre 2013.

Delegazione per la parte pubblica:

IL DIRIGENTE UFFICIO 3 F.to Rita Marcomini

Delegazione per la parte sindacale:

FLC CGIL F.to Salvatore Mazza

CISL Scuola F.to Nereo Marcon

UIL Scuola F.to Giuseppe Morgante

SNALS CONFSAL F.to Elisabetta Capotosto

FGU Gilda F.to Livio D'Agostino